



COMUNE di CALCI
Provincia di Pisa

Regolamento Comunale della Fiera di S. Ermolao

*Approvato con delibera C.C. n. 454 del 19.04.2004
Modificato con delibera C.C. n. 29 del 25.06.2015*

Integra il Regolamento Comunale per la Disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche
(delibera C.C. n. 317 del 24.04.02)

Articolo 1

Norme generali in materia di funzionamento della fiera patronale

1. In occasione della annuale festa del Patrono, che ricorre il lunedì successivo alla prima domenica di agosto, è istituita una manifestazione commerciale ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. f) della L.R. 28/05, denominata "Fiera di S.Ermolao";
2. La Fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno da individuarsi con le modalità definite dal Piano Comunale in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 28/2005 art. 40, c. 8;
3. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno 2/3 della durata della fiera. In caso contrario, l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave e improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e autorizzazione in originale.
6. Non è ammessa nell'ambito della Fiera la vendita itinerante.
7. E' tassativamente vietato cedere ad altri l'uso del posteggio in concessione.

Articolo 2

Localizzazione e caratteristiche della fiera

1. La fiera si svolge a partire dal pomeriggio del primo sabato del mese di agosto fino al lunedì, ogni anno.
2. L'Ubicazione della Fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:
 - ubicazione: Piazza della Propositura, Piazza Cairoli, Piazza Cavallotti, Via Roma, Via Brogiotti, Piazza Garibaldi

superficie complessiva dell'area: mq. 3.440,00

numero totale dei posteggi: n. 26 di cui :

- ~ n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare per la vendita delle seguenti tipologie di prodotto: dolciumi, panini, rosticceria, frutta secca, prodotti tipici locali e regionali;
- ~ n. 17 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare per la vendita delle seguenti tipologie di prodotto: fiori e piante, giocattoli, oggettistica per la casa, compresi piccoli elettrodomestici, prodotti per l'igiene della persona, articoli da regalo, bigiotteria, profumeria, tappeti, biancheria per la casa, abbigliamento specifico per la caccia, per bambini e neonati e relativi accessori, pelletterie, musicassette, animali domestici vivi;

di questi:

- ~ n. 1 riservati ai produttori agricoli per la vendita di prodotti prevalentemente di propria produzione art. 38 LR 28/05;
- ~ n. 1 riservati ai portatori di Handicap art. 38 LR 28/05;

3. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria e nel tabulato allegati al presente regolamento. Le attrezzature di vendita non devono superare le dimensioni previste per ogni singolo posteggio. La distanza tra un posteggio e l'altro viene prevista in ml. 1,00 circa (in caso di struttura

particolare l'operatore potrà, previa richiesta e successivo assenso, usufruire di spazio in misura non eccedente a ml. 1,00 da quello previsto). Deroghe a quanto sopra saranno concesse soltanto per strutture particolari che non abbiano la possibilità di rientrare nelle misure massime consentite secondo le possibilità che gli spazi consentono, limitatamente a quelle che siano state autorizzate nelle passate edizioni della manifestazione.

4. E' consentito, ove previsto, mantenere nel posteggio il proprio veicolo, sia esso attrezzato o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientri nello spazio destinato al posteggio assegnato;
5. Gli orari di vendita sono così determinati:
 - 1° giorno di svolgimento (sabato) orario di vendita ore 18:00/24:00 accesso ore 17:00
 - 2° giorno di svolgimento (domenica) orario di vendita ore 9:00/24:00 accesso ore 8:00
 - 3° giorno di svolgimento (lunedì) orario di vendita ore 9:00/24:00 accesso ore 8:00Entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

Articolo 3 **Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

1. La concessione dei posteggi nel mercato della fiera avviene con le modalità e secondo le priorità indicate dall'art. 34 della L.R. 28/05.
2. Ai sensi dell'art. 34 co. 9 della L.R. 28/05, la presenza nelle fiere di durata superiore a due giorni si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.
3. Successivamente alla prima assegnazione dei posteggi per l'assegnazione degli eventuali posteggi liberi si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della fiera, concessionari di posteggio, per le migliori, sulla base delle priorità stabilite per l'assegnazione in concessione dei posteggi. Il Bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria. (ex co. 5)
4. La occupazione del posteggio è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico secondo le tariffe e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale

Articolo 4 **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta)**

1. L'operatore assegnatario che nel 1° giorno di svolgimento della fiera non sia presente, senza averne giustificato il motivo, nel posteggio all'orario fissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente a tutti gli effetti e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore per l'intera durata della manifestazione.
2. Nel 2° e nel 3° giorno della fiera se l'operatore assegnatario non sarà presente nel posteggio entro l'ora fissata per l'inizio della vendita si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore solo per quella giornata.
3. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata dal Comune con le modalità di cui all'art. 34 co. 5 della L.R. 28/05.
4. L'occupazione dei posteggi liberi da parte degli operatori di settore diverso è consentita solo ad ultimazione degli operatori del settore specifico presenti, compresa l'occupazione giornaliera.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. 28/05, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui ai commi precedenti del presente articolo.
6. L'occupazione del posteggio è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico secondo le tariffe e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale.

Articolo 5

Decadenza della autorizzazione e concessione decennale di posteggio

In conformità alla L.R. 28/05, l'autorizzazione nonché la concessione del posteggio decadono nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad 1/3 di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 71.

Articolo 6

Modifica, spostamento, soppressione dei posteggi

1. Fatti salvi i casi di urgenza derivanti da motivi di sicurezza, igiene pubblica o comunque interesse pubblico, la modifica, lo spostamento e la soppressione dei posteggi avviene mediante modifica del presente regolamento sentite le associazioni di categoria.
2. Quando si debba procedere alla modifica, spostamento, soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, dovrà essere individuato, nei limiti del possibile, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente liberi in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area della fiera mediante istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo dell'area della fiera e il numero dei posteggi in esso previsti;
 - con dimensioni equivalenti a quelle del posteggio originario.
3. Gli spazi di vendita possono essere ridotti o spostati per necessità funzionali al centro storico o comunque di pubblico interesse.

Articolo 7

Regolazione della circolazione stradale

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, con apposito provvedimento del responsabile del Servizio Polizia Municipale ai sensi dell'art. 7 del C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare per tutta la durata della manifestazione. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori e di soccorso, nei limiti di accessibilità determinati dalla collocazione dei banchi, ai soli pedoni per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
2. Previo accordo con l'Azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico locale, viene garantito il transito degli autobus di linea, appositamente assistito dagli organi di vigilanza.

Articolo 8

Comportamento da tenere nell'area della fiera, obblighi e atti vietati

1. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima della fine dell'orario stabilito e nel caso di transito dei mezzi di soccorso.
2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato dal venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza conveniente.
3. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori, o con il sistema dell'incanto.

4. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni purché vengano rispettati i limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente.
5. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine dell'orario di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.

Articolo 9 **Norme igienico sanitarie e di sicurezza**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti e alle disposizioni di cui all'art. 36 della L.R. 28/05.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
4. Il generatore di corrente dei negozi mobili con i quali viene esercitato il commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari deve essere opportunamente insonorizzato.

Articolo 10 **Sanzioni**

1. Le violazioni al Codice del Commercio di cui alla LR 28/05 sono sanzionate ai sensi dell'art. 104 commi 1,2,3 e 3 bis della suddetta.
2. Le violazioni e disposizioni di cui al presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 104 commi 4 e 5 della L.R. 28/05.
3. Le violazioni sono accertate dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti delle altre Forze di Polizia.
4. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto.

Articolo 11 **Altre attività**

Il presente Regolamento è riferibile unicamente alle attività di commercio su area pubblica disciplinate dal Tit. II capo V della LR 28/05. Eventuali postazioni destinate ad attività diverse quali esposizione e vendita di prodotti dell'ingegno, artigianato, antiquariato, mercatini del riuso e del baratto, rappresentanze commerciali senza vendita diretta, promozione di associazioni, circoli culturali e simili, promozione di associazioni onlus e/o benefiche e attività similari non ascrivibili al settore di cui sopra, non potranno essere inserite all'interno degli spazi della fiera rappresentati nella planimetria allegata, neanche in assenza dei titolari dei posteggi o degli spuntisti.

Tali attività potranno essere previste e localizzate, in relazione alle richieste pervenute ed alla disponibilità di spazi idonei, nelle aree limitrofe a quelle della manifestazione commerciale, come verrà dettagliato annualmente dal programma della festa Patronale.